

N. 394 / 2016 REG.PROV.CAU.
N. 00744/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2016, proposto da:

Nordino Fiorelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata
e Stefania Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti
Scotto e Laudadio in Napoli, via Caracciolo, 15;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Salvatore Colosimo, presso cui ha eletto domicilio in
Napoli, via S. Lucia, 81;

A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituito in giudizio;

nei confronti di

Antonio Zito, Carmela Torre, Patrizia Sarno, Luigi Guariniello,
rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Di Sabato, presso cui
hanno eletto domicilio in Napoli, via A. Falcone, 376;

T.A.R. CAMPANIA
N A P O L I
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

61348

Anna Ruggiero, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti dirigenziali nn.17 e 18 del 2015 con i quali la Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive degli ammessi al conferimento degli incarichi di "Assistenza Primaria" per gli anni 2011, 2012 e 2013, nella parte in cui i soggetti controinteressati sono stati inseriti non come "equipollenti" ma con la riserva riconosciuta ai "corsisti", nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione degli atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei dott.ri Antonio Zito, Patrizia Sarno, Luigi Guariniello e Carmela Torre;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che occorre integrare il contraddittorio, a mezzo pubblici proclami, nei confronti dei medici inseriti nella graduatoria oggetto di



impugnazione (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 336/2016)

Rilevato che:

in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio va effettuata a mezzo notifica per pubblici proclami;

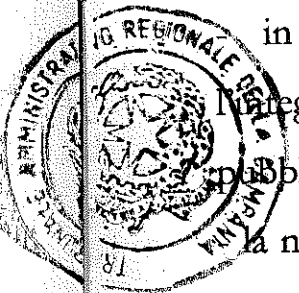
la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che *"il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ."*;

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di provvedervi mediante sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, www.regione.campania.it) e dovrà



contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di Registro Generale del procedimento, del nominativo della parte ricorrente e degli estremi dei provvedimenti impugnati;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet della Regione Campania con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Rilevato inoltre che occorre trasmettere il fascicolo al Sig. Presidente del Tribunale per le opportune valutazioni sulla competenza interna al T.A.R. Campania (cfr. ordinanza n. 336/2016);

Riservata in prosieguo ogni valutazione in ordine alla domanda di sospensiva e alla regolazione delle spese processuali della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione e rinvia in prosieguo la causa alla camera di consiglio del 4 maggio 2016 per la trattazione collegiale della domanda cautelare;



- ordina alla Segreteria di trasmettere il fascicolo di causa al Sig. Presidente del T.A.R. Campania per le relative valutazioni in ordine alla competenza interna.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

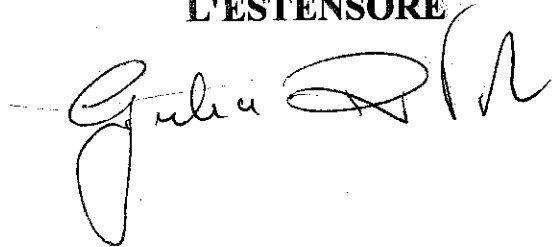
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

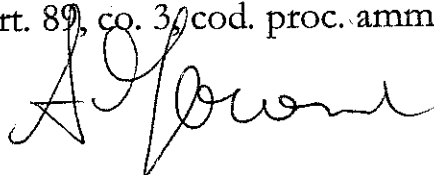


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 10 MAR. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

Copia conforme all'originale
in forza al sensi di legge.



Emesso il _____

Cinque

17-3-2016

Il Funzionario

[Signature]